

DELIBERA N. 80/20/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETA' INTERMED S.R.L. (AUTORIZZATA ALLA FORNITURA DEL
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO "POLIS TV" OPERANTE IN AMBITO
LOCALE SUL CANALE LCN 638) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 8, COMMA 2,
DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 2 ANNO 2020 - PROC. 34/20/FB-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 novembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *"Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *"Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"*;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *"Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale"* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la legge della Regione Sicilia del 26 marzo 2002, n. 2, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Sicilia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

L'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, in base all'accordo di collaborazione stipulato con il CO.RE.COM. Sicilia per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, con nota prot. n. GMB/2020/76875 del 14 luglio 2020 ha comunicato di essere stato impossibilitato ad effettuare l'analisi della programmazione messa in onda dal servizio di media audiovisivo in ambito locale "POLIS TV – LCN 638", della società Intermed S.r.l., con sede in Ragusa, via Risorgimento n. 4, poiché nel corso del sopralluogo effettuato presso l'emittente in data 7 luglio 2020 dai funzionari incaricati, non sono state fornite le richieste registrazioni dei programmi mandati in onda dalle ore 00:00 del 22 giugno 2020 alle ore 24:00 del 28 giugno 2020 in quanto mancanti, né è stato possibile visionare la programmazione mandata in onda nei tre mesi antecedenti la data della visita in quanto la registrazione dei programmi è risultata assente.

Dall'esame del verbale di sopralluogo trasmesso dall'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico emerge che l'Amministratore Unico della società Intermed S.r.l., nel premettere che la grave emergenza determinatasi all'inizio del 2020 ha causato enormi difficoltà tecniche e organizzative dovute soprattutto alla mancanza di personale in grado di ottimizzare tutti gli apparati di trasmissione, ha dichiarato che non è stato possibile effettuare la registrazione della programmazione dell'emittente "POLIS TV", poiché al momento il canale LCN 638 trasmetteva solo una serie di pagine di informazione generale realizzate con il programma *Power Point* che cambiavano ogni 40 secondi, ed ha consegnato un supporto magnetico contenente i *file* delle pagine trasmesse nelle giornate richieste.

Con provvedimento CONT.N.2/ANNO2020/N°PROC.23802/2020 del 17 luglio 2020, notificato in pari data alla società Intermed S.r.l., il CO.RE.COM. Sicilia ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla stessa la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

La società Intermed S.r.l. a seguito della notifica del citato atto di contestazione del 17 luglio 2020 non ha presentato memorie giustificative né ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Sicilia, nella seduta del 27 agosto 2020 (nota prot. n. 28777 del 2 settembre 2020), ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria, proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Al riguardo si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato A), alla delibera n. 353/11/CONS per mancata conservazione da parte della società Intermed S.r.l. della registrazione dei programmi diffusi da "POLIS TV - LCN 638" nei tre mesi antecedenti la data del 7 luglio 2020 in cui è stato effettuato il sopralluogo dai funzionari dell'Ispettorato

Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico ed in particolare nel periodo compreso tra il 22 ed il 28 giugno 2020.

La giustificazione addotta dalla società riguardo alla impossibilità di effettuare la registrazione della programmazione per la mancanza di personale in grado di ottimizzare tutti gli apparati di trasmissione e la circostanza per la quale sul canale LCN 638 venivano trasmesse unicamente pagine di informazione generale realizzate in *Power Point*, non costituiscono cause esimenti dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'obbligo della conservazione delle registrazioni integrali dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione. Invero, sulla base del dettato legislativo, l'archivio delle registrazioni dei programmi trasmessi, di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera 353/11/CONS, costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata nel medio periodo e nel caso di specie la mancata registrazione dei programmi - non dovuta ad accadimento fortuito o a causa di forza maggiore bensì ad un comportamento omissivo consapevole dell'emittente - ha precluso alle istituzioni competenti il controllo sull'emesso televisivo e quindi la verifica di conformità della programmazione irradiata da "*POLIS TV*" alla normativa vigente in materia di diffusione radiotelevisiva. Del resto, come correttamente osservato dal CO.RE.COM. Sicilia nella citata proposta del 27 agosto 2020, il contenuto del supporto magnetico fornito dall'emittente e presumibilmente recante i *file* delle pagine trasmesse nelle giornate richieste, non risultando estratto dall'archivio dei programmi, che la stessa società ha dichiarato di non aver mantenuto, non può costituire uno strumento probatorio certo per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 2, della delibera 353/11/CONS i soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze televisive terrestri "*conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi*" ed altresì "*la registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione*";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del triplo del minimo edittale pari ad euro 1.548,00 (millecinquecento-quarantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in

tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Intermed S.r.l., deve ritenersi di elevata gravità, considerato che la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione diffusa dal servizio di media audiovisivo “POLIS TV”, oltre ad aver determinato l'impossibilità di procedere ai previsti controlli, si è protratta per l'intero periodo di tre mesi in cui è previsto l'obbligo di mantenimento.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente mentre ha dimostrato, di fatto, di non essere dotata di detta organizzazione.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione dell'utile di esercizio riscontrato nell'ultimo bilancio disponibile della società Intermed S.r.l. relativo all'anno 2019 (fonte: Infocamere), risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Intermed S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale “POLIS TV – LCN 638”, con sede legale in Ragusa, via Risorgimento n. 4, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81,

la somma di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 80/20/CSP”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 80 /20/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 11 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone